

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Le modalità ordinarie e straordinarie di ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria

Marco Rossi
Ragioneria.pubblica@gmail.com
26 marzo 2021

1

Il sistema contabile degli eell

2

I riferimenti normativi

generali

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (tuel)
- D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 (approvazione schemi)
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
- Principi generali (allegati D.Lgs. 118/2011)
- Principi applicati (Arconet)
- Principi contabili Osservatorio Finanza e contabilità degli enti locali
- Ulteriori disposizioni (Legge di Bilancio)

specifici

- Regolamento di contabilità

3

La contabilità finanziaria

- rigidità
- vincolo risorse
- disciplina normativa
- regolazione rapporti tra organi
- destinazione risorse
- presidio degli equilibri
- articolazione

4

La contabilità ec.-patrimoniale

contabilità economico patrimoniale ↔ bilancio consolidato

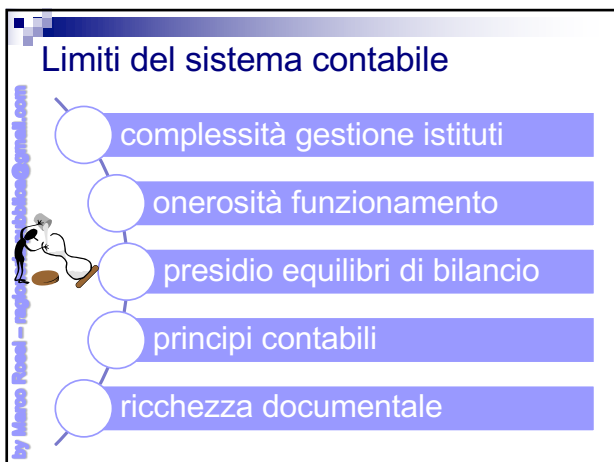
valenza informativa

5

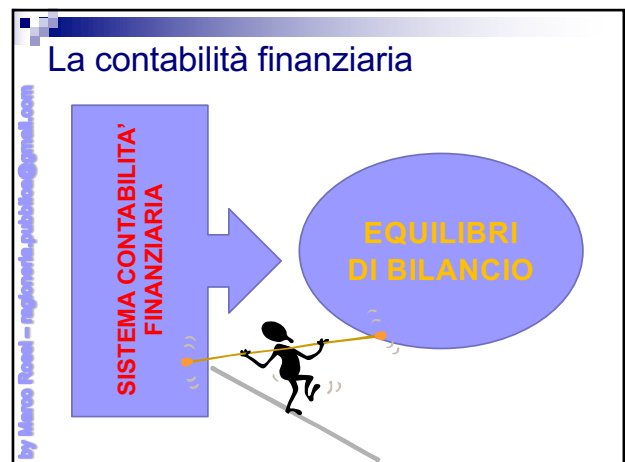
Limiti del sistema contabile

- complessità
- articolazione
- utile se efficaci i controlli
- limitato sul piano informativo
- ambiti informativi complessi
- criterio della competenza f.p.

6



7



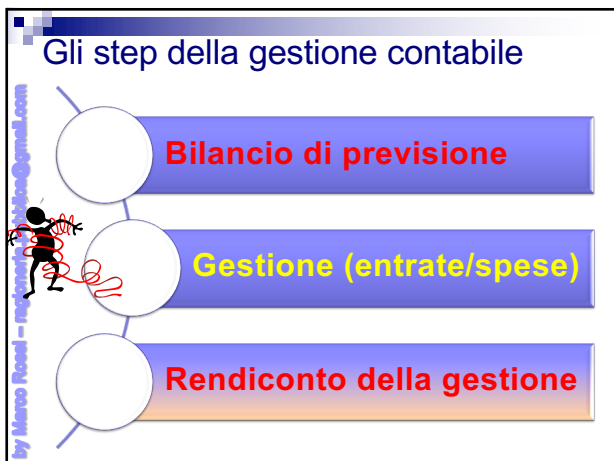
8



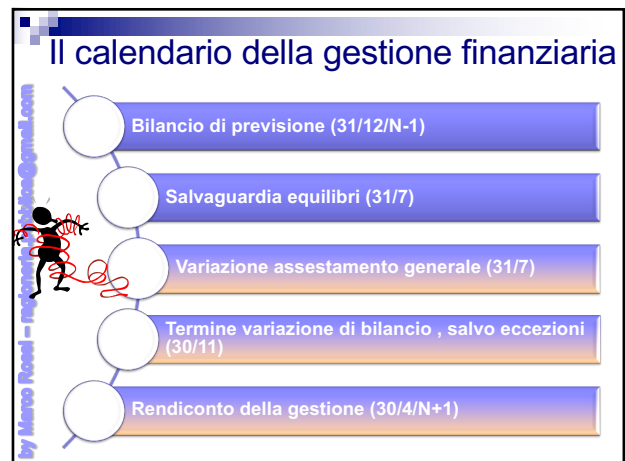
9



10



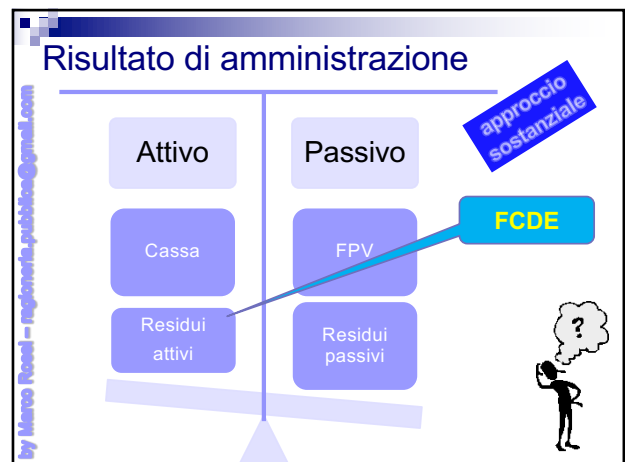
11



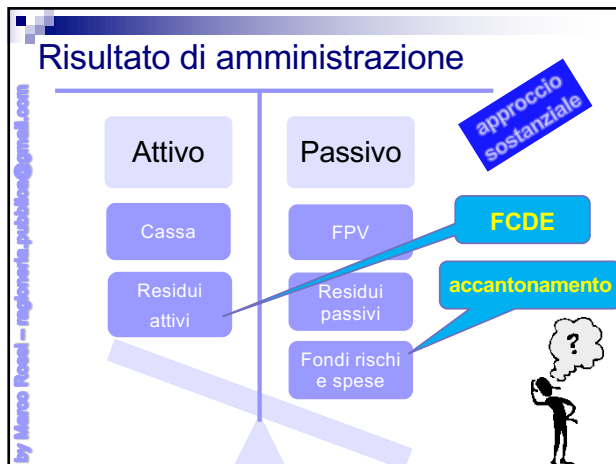
12



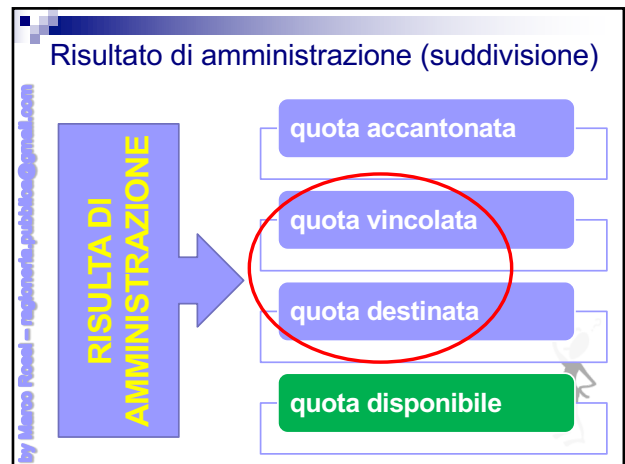
13



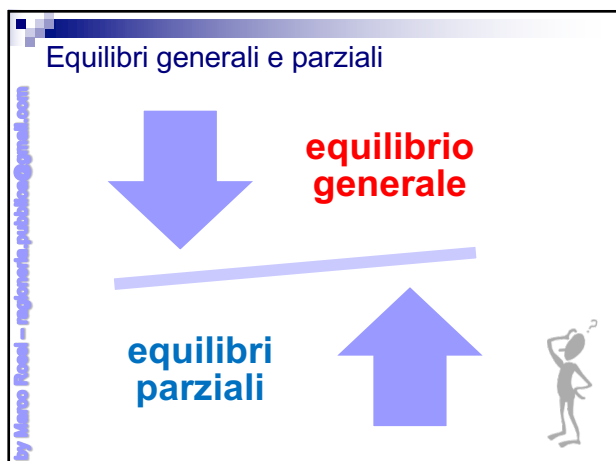
14



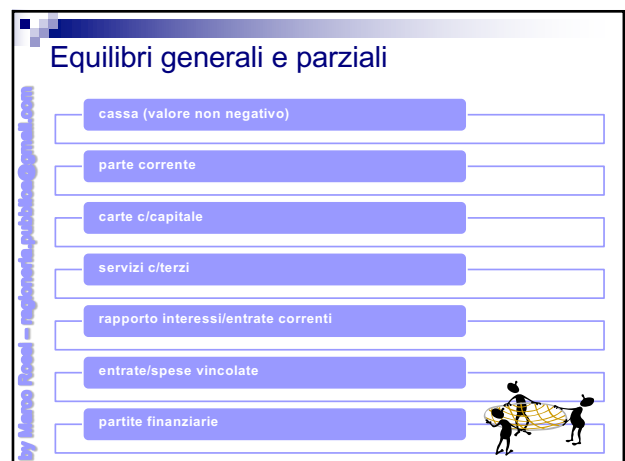
15



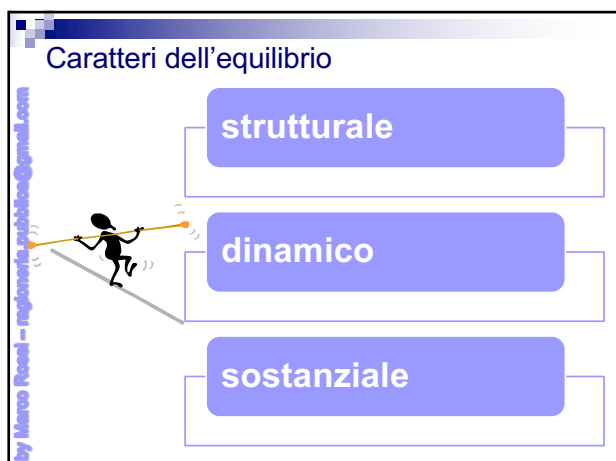
16



17



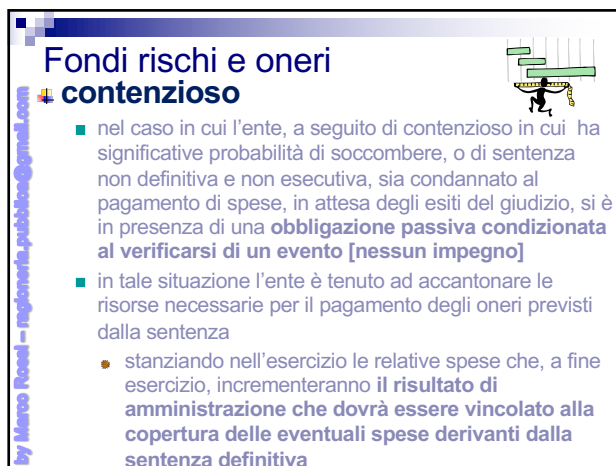
18



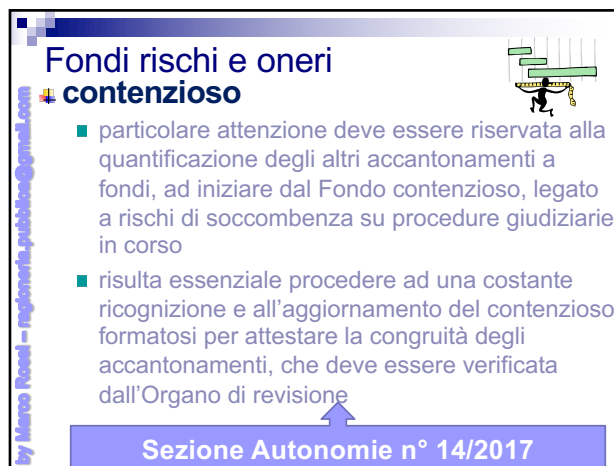
19



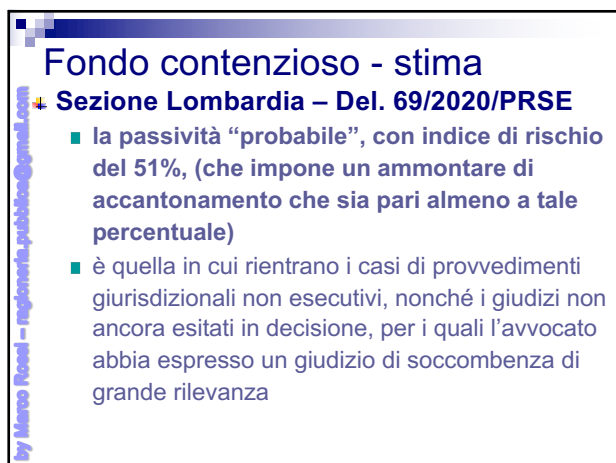
20



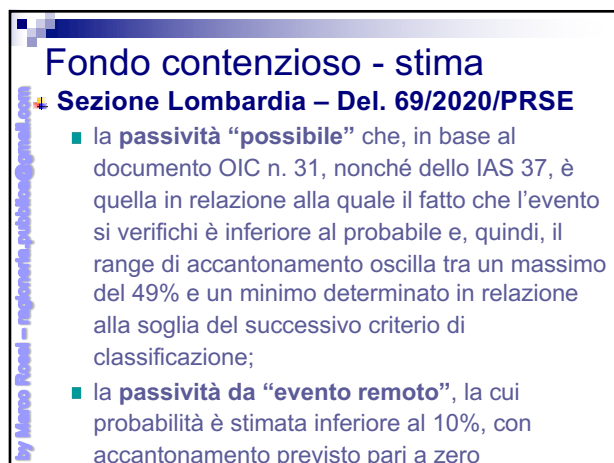
21



22



23



24

Fondi rischi e oneri perdite partecipate

- nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (comprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della L. 196/2006) presentino un risultato di esercizio negativo
- le pubbliche amministrazioni locali partecipanti devono accantonare (nell'anno successivo), in apposito fondo vincolato, un **importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione**

Art. 21 TUSP

25

Fondi rischi e oneri perdite partecipate

- il risultato – negativo – di esercizio a cui fare riferimento per la quantificazione dell'accantonamento è quello che si consacra nel rendiconto (bilancio d'esercizio) **approvato formalmente dalla società partecipata**
- l'accantonamento dovrà essere effettuato nel primo bilancio successivo alla "certificazione" del risultato negativo

Art. 21 TUSP

26

Fondi rischi e oneri garanzie rilasciate

- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria **non si effettua alcuna contabilizzazione**
- essendo opportuno, semplicemente, «nel rispetto del principio della prudenza ... che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un **accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti"**
- tale accantonamento consente di destinare una **quota del risultato di amministrazione** a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito

27

Fondi rischi e oneri garanzie rilasciate

- in caso di escussione della garanzia riguardante una rata, l'ente garante:
 - 1) impegna e paga, tra le concessioni di crediti, la spesa necessaria a pagare la rata richiesta dal finanziatore che ha attivato la garanzia. Al fine di evidenziare la natura del finanziamento concesso dall'ente, si utilizzano le specifiche voci del piano dei conti riguardanti la concessione di crediti da escussione. La spesa è imputata alla voce del piano dei conti riguardante la concessione di crediti al comparto di appartenenza del debitore originario in deroga al principio generale che richiede l'imputazione della spesa all'effettivo destinatario della stessa;
 - 2) accerta il credito nei confronti del debitore originario, in quanto non è consentito rinunciare al diritto di rivalsa. Il credito, di importo pari alla spesa di cui al punto 1, è imputato all'esercizio in corso;
 - 3) stanziava in spesa un fondo rischi per escussione per l'intero importo del credito di cui al punto 2);
 - 4) comunica al debitore originario di avere effettuato il pagamento e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti (a tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile).

28

Aggiornamento dei principi

**Decreto
del 1° agosto 2019**



29

Quadro gen. riassuntivo

- ❖ dedica due appositi riquadri alla determinazione rispettivamente dell'equilibrio del bilancio e dell'equilibrio complessivo

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+)/Disavanzo di competenza (-)	
b) Risorse accantonate stanziata nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽¹⁾	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽²⁾	
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	
f) Equilibrio complessivo (f=d+e)	

30

Equilibrio di bilancio

- ❖ l'equilibrio di bilancio è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti
 - ❖ dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi
 - ❖ dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione

31

Equilibrio di bilancio

- ❖ L'equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -)
 - ❖ al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza)
 - ❖ al netto delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

32

Equilibrio complessivo

- ❖ calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

33

Equilibrio di bilancio

- ❖ l'equilibrio complessivo è pari alla somma algebrica tra
 - ❖ l'equilibrio di bilancio (lettera d) del primo riquadro)
 - ❖ il saldo algebrico delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

34

Prospetto equilibri di bilancio

- ❖ consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione
 - ❖ equilibri di parte corrente
↓
 - ❖ equilibri in conto capitale
↓
 - ❖ equilibri partite finanziarie

35

Prospetto equilibri di bilancio

- ❖ risultato di competenza di parte corrente:
 - ❖ gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell'importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità.
 - ❖ gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

36

Prospetto equilibri di bilancio

- ❖ equilibrio di bilancio di parte corrente:
 - ❖ risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -)
 - ❖ al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi)
 - ❖ al netto delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

37

Prospetto equilibri di bilancio

- ❖ equilibrio complessivo di parte corrente:
 - ❖ effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto
 - ❖ nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio
 - ❖ l'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla **somma algebrica** tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli **accantonamenti di parte corrente** effettuata in sede di rendiconto

38

Prospetto equilibri di bilancio

- ❖ risultato di competenza c/capitale:
 - ❖ gli **impegni riguardanti le spese di investimento** (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale.
 - ❖ gli **accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale**, le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale.

39

Prospetto equilibri di bilancio

- ❖ equilibrio di bilancio in c/capitale:
 - ❖ pari al risultato di competenza in c/capitale (avanzo di competenza in c/capitale con il segno +, o il disavanzo di competenza in c/capitale con il segno -)
 - ❖ al netto delle risorse in c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi)
 - ❖ al netto delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

40

Prospetto equilibri di bilancio

- ❖ equilibrio complessivo in c/capitale:
 - ❖ tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio
 - ❖ è pari alla **somma algebrica** tra l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto.

41

Prospetto equilibri di bilancio

- ❖ equilibrio partite finanziarie in termini di competenza:
 - ❖ gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.
 - ❖ Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo.

42

Prospetto equilibri di bilancio

- ❖ equilibrio partite finanziarie in termini di competenza:
 - ❖ nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti

43

Risultato di amministrazione

- ❖ nel caso in cui il risultato dell'amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare...
- ❖ nella seconda sezione del prospetto, il risultato di amministrazione è articolato nelle diverse quote che lo compongono
 - ❖ e la quota libera (identificata dalla lettera E) è determinata come differenza, se positiva, tra l'importo del risultato di amministrazione (lettera A) e le quote accantonate (lettera B), vincolate (lettera C) e destinate agli investimenti (lettera D)

44

Rappresentazione delle informazioni contabili

- ✚ dettaglio quota **vincolata** presunta (a/2)
- ↓
- ✚ dettaglio quota **accantonata** presunta (a/1)
- ↓
- ✚ dettaglio quota **destinata** presunta (a/3)

45

Prospetto avanzo accantonato

- ✚ elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto
- ✚ deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso
- ✚ preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto

46

Prospetto avanzo accantonato

- ❖ il prospetto consente di determinare le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N
- ❖ partendo dall'ultimo dato certo al 1° gennaio dell'esercizio N-1, corrispondente al dato del consuntivo dell'esercizio N-2, rappresenta il totale degli accantonamenti come somma delle singole quote accantonate così come specificate nel prospetto del risultato di amministrazione

47

Prospetto avanzo accantonato

- ❖ poiché i fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione non devono essere rappresentati.
- ❖ la quota accantonata denominata "altri accantonamenti" si riferisce ad ulteriori accantonamenti, destinati a confluire nel risultato di amministrazione, che l'ente ha ritenuto prudentemente e motivatamente di dover effettuare.

48

Prospetto avanzo accantonato

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 31/12 N-1	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N-1 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N-1	Variazioni degli accantonamenti che si prevede di effettuare al solo di condimento N-1 (con segno +) (2)	Risorse accantonate presumibili nel risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1	Risorse accantonate presumibili applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		col. 1	col. 2	col. 3	col. 4	col. 5 = col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4	
Fondo anticipazioni liquidità						0	0
Fondo Fondo anticipazioni liquidità		0	0	0	0	0	0
Fondo Fondo riserva accantonata partecipazioni						0	0
Fondo Fondo riserva accantonata partecipazioni		0	0	0	0	0	0
Fondo Fondo costituzione						0	0
Fondo Fondo costituzione		0	0	0	0	0	0
Fondo Fondo costituzione di debiti passività						0	0
Fondo Fondo costituzione di debiti passività		0	0	0	0	0	0
Fondo Fondo costituzione di debiti passività						0	0
Fondo Fondo costituzione di debiti passività		0	0	0	0	0	0
Accantonamento residuo presunto (solo per la ragione)						0	0
Fondo Accantonamento residuo presunto (solo per la ragione)		0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti						0	0
Fondo Altri accantonamenti		0	0	0	0	0	0
Fondo Altri accantonamenti		0	0	0	0	0	0
Fondo Altri accantonamenti						0	0
Fondo Altri accantonamenti		0	0	0	0	0	0

49

Prospetto avanzo accantonato

- ❖ a prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ogni quota accantonata, l'elenco dei **capitoli di spesa** e la relativa descrizione.



Gli enti locali che ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato "per memoria" il capitolo dell'esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l'esercizio di riferimento

50

Prospetto avanzo vincolato

- ❖ elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
- ❖ deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto

51

Prospetto avanzo vincolato

- ❖ le quote vincolate del risultato di amministrazione distinguono
 - ❖ i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili
 - ❖ i vincoli derivanti dai trasferimenti
 - ❖ i vincoli da mutui e altri finanziamenti
 - ❖ i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

52

Prospetto avanzo vincolato

- ❖ **vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili** ⇒ i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti
- ❖ **vincoli derivanti dai trasferimenti** ⇒ specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE

53

Prospetto avanzo vincolato

- ❖ **vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti** ⇒ afferenti a tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato
- ❖ **vincoli formalmente attribuiti dall'ente** ⇒ concernente la contabilità finanziaria, derivanti da “entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione

54

by Marco Rossi – marco.rossi@pubblio.com

- 55

by Marco Rossi - marco.rossi.subtitles@gmail.com

- 56

by Marco Rossi - rossi.maria.dublio@gmail.com

- 57

by Marco Rossi - rossi.maria.sublime@gmail.com

- 58

by Marco Rossi – rosoneria.pubblica@gmail.com

- 59

by Marco Rossi - marco.rossi@pubblio.com60

Prospetto avanzo vincolato

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i1)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i2)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i3)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i4)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i5)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i1+i2+i3+i4+i5)	0
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l1=h1-i1)	0
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l2=h2-i2)	0
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l3=h3-i3)	0
Totale risorse vincolate dall'ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l4=h4-i4)	0
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l5=h5-i5)	0
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-l)	0

61

Prospetto risorse destinate

- ❖ l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti
- ❖ rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
- ❖ deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione

62

Prospetto risorse destinate

- ❖ le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente
- ❖ nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'allegato a/3 è compilato sulla base dei dati di rendiconto.
- ❖ il prospetto consente di determinare la quota delle risorse presunte destinate agli investimenti del risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione

63

Nota integrativa al bilancio

- ❖ la nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote non libere:
 - ❖ evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili
 - ❖ evidenziando (se in disavanzo) la quota utilizzabile
 - ❖ descrivendo (componenti più rilevanti) l'utilizzo delle diverse componenti nel bilancio di previsione
- ❖ nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti aggregati in un'unica voce

Se tenuto a rappresentare gli elementi analitici

64

Rendiconto – gestione entrata

- ❖ Il prospetto relativo alla gestione delle entrate indica:
 - ❖ il FPV per spese correnti che deve corrispondere al FPV per spese correnti risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente
 - ❖ il FPV per spese in conto capitale che deve corrispondere al FPV per spese in conto capitale risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente
 - ❖ l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione
 - ❖ la quota di utilizzo dell'avanzo costituita dal Fondo anticipazioni di liquidità.

65

Rendiconto – gestione spesa

- ❖ Il prospetto relativo alla gestione delle spese indica preliminarmente, con riferimento all'esercizio di competenza:
 - ❖ il disavanzo di amministrazione che, le regioni e le province autonome, valorizzano al netto del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto. Corrisponde all'importo della voce "Disavanzo di amministrazione" dello stanziamento definitivo del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
 - ❖ il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto. Trattasi di una voce di esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome. Corrisponde all'importo della lettera F) dell'allegato concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

66

Rappresentazione delle informazioni contabili (consuntivo)

- dettaglio quota **vincolata** (a/2)

↓

- dettaglio quota **accantonata** (a/1)

↓

- dettaglio quota **destinata** (a/3)

- 67

Prospetto avanzo accantonato

- ❖ le quote accantonate del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/1 al rendiconto
 - ❖ con riferimento al fondo anticipazione di liquidità, al fondo perdite società partecipate di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dall'articolo 1, commi 550 – 552, della legge n.147/2013, al fondo contenzioso, al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, agli accantonamenti effettuati dalle regioni per i residui perenti, e agli altri accantonamenti

- 68

Prospetto avanzo accantonato

- ❖ occorre indicare il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG e la relativa descrizione
- ❖ gli enti locali che ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione)
- ❖ per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato "per memoria" il capitolo dell'esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l'esercizio di riferimento

- 69

[illegible]70

Prospetto avanzo vincolato

- ❖ le quote vincolate del risultato di amministrazione sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/2 al rendiconto
- ❖ distinguendo
 - ❖ i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili
 - ❖ i vincoli derivanti dai trasferimenti
 - ❖ i vincoli da mutui e altri finanziamenti
 - ❖ i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

- 71

Prospetto avanzo vincolato

- ❖ il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione dell'entrata vincolata e la relativa descrizione.
- ❖ Per le risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento per le quali non è stato previsto il capitolo di entrata nel bilancio del medesimo esercizio è indicato, "per memoria", il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata.
- ❖ Gli enti locali che ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata (e non il capitolo e la relativa descrizione).
- ❖ Per le risorse destinate al cofinanziamento nazionale per le quali non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna "Capitolo di entrata" si indica "Cof. Naz."
- ❖ Per le entrate vincolate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate e non il capitolo con la relativa descrizione.

- 72

by Marco Rossi – rossi.maria.pubblice@gmail.com

- 73

by Marco Rossi - rossimarko@sublimeonline.com

74by Marco Rossi – rossi.mario@pubblio.com

- 75

by Marco Rossi - rossi.marcos@publika@gmail.com

- 76

by Marco Roesel – roeselm@publioo.com

- 77

by Marco Rossi – rossi@regione.trentino-southtyrol.com

78

Relazione sulla gestione

- ❖ la relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3

79

Relazione sulla gestione

- ❖ la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti
- ❖ le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati
- ❖ la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio
- ❖ le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio

80

Fondo contenzioso

- ❖ è parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente
- ❖ si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza

81

Enti in disavanzo

- ❖ Il DM 2.04.2015 prevede
 - ❖ "La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate"

82

Enti in disavanzo

- ❖ gli enti in disavanzo di amministrazione al 31.12 descrivono nella relazione sulla gestione:
 - ❖ le cause che hanno determinato tale risultato
 - ❖ gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto
 - ❖ le iniziative che si intende assumere a seguito dell'accertamento dell'importo

83

Enti in disavanzo

- ❖ gli enti già in disavanzo di amministrazione al 31.12 dell'esercizio precedente
 - ❖ illustrano altresì le attività svolte nel corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo
 - ❖ segnalando se l'importo del disavanzo è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari al disavanzo iscritto a bilancio

84

Enti in disavanzo

❖ gli enti già in disavanzo di amministrazione al 31.12 dell'esercizio precedente

❖ nel caso in cui il miglioramento non sia intervenuto, indicano l'ammontare del disavanzo applicato al bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'ulteriore importo del disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio

Enti in disavanzo

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE N	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/N-1 (a) ⁽¹⁾	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/N (b) ⁽²⁾	DISAVANZO RIPANATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO N (c) = (a) - (b) ⁽³⁾	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO N (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c) ⁽⁴⁾
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccantonamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio N					
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio N (solo per le regioni e le Province autonome)					
Totale					

85

86

Enti in disavanzo

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1 - N+3	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31/12/N ⁽¹⁾	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio N+1 ⁽²⁾	Esercizio N+2	Esercizio N+3	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccantonamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio N					
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio N (solo per le regioni e le Province autonome)					
Totale					

Applicazione avanzo vincolato, accantonato e destinato

- **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (LETT.A)**
- **meno (-)**
- **QUOTA MINIMA FCDE E FONDO LIQUIDITA'**
- **più (+)**
- **IMPORTO DISAVANZO ISCRITTO NEL PRIMO ESERCIZIO DEL BILANCIO**

87

88

Applicazione avanzo vincolato, accantonato e destinato

- nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione
- in caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del D.Lgs. 267/2000

Applicazione avanzo vincolato, accantonato e destinato

- gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione

89

90

Applicazione avanzo vincolato, accantonato e destinato

- Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità
- gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione

91

Applicazione avanzo vincolato, accantonato e destinato

- Se **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (LETT.A) < 0**



- **IMPORTO DISAVANZO ISCRITTO NEL PRIMO ESERCIZIO DEL BILANCIO**

92

La salvaguardia degli equilibri

gli enti locali garantiscono **durante la gestione** e nelle **variazioni di bilancio** il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la **copertura delle spese correnti** e per il **finanziamento degli investimenti**

con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa

93

La salvaguardia degli equilibri

- ❖ con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, **l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente**
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

94

La salvaguardia degli equilibri

4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 153, comma 4

95

La salvaguardia degli equilibri

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario

- al legale rappresentante dell'ente
- al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente
- al segretario ed all'organo di revisione
- alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti

ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

Art. 153, comma 6

96

La salvaguardia degli equilibri

- in ogni caso la segnalazione è effettuata entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti



- il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta

Art. 153, comma 6



97

L'armonizzazione contabile riequilibrio [art. 187]



- 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
 - a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese di investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

98

L'armonizzazione contabile Corte dei conti Lazio (par. 83/2019)



- l'applicazione è possibile «solo una volta verificata la non sussistenza: a) di DFB; b) della necessità di adottare le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL, ove non si possa provvedere con i mezzi ordinari; c) di spese di investimento da finanziare. Seguono, nell'elencazione della norma, la fattispecie di spese correnti di carattere non permanente di cui alla lett. d) suaccennata e a quella, successiva nell'ordine, di lett. e), che prevede l'utilizzazione dell'avanzo per estinguere prestiti in via anticipata o per finanziare lo stanziamento riguardante il FCDE nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il rendiconto»

99

L'armonizzazione contabile Principio contabile applicato 4/2



- per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali
- è pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri **senza avere massimizzato la pressione fiscale**

100

L'armonizzazione contabile riequilibrio [art. 187]



- 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato **non può essere utilizzato** nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, **fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.**

101

L'armonizzazione contabile riequilibrio [art. 162]



- 6. Il bilancio di previsione è **deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza**, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e **garantendo un fondo di cassa finale non negativo**

102

L'armonizzazione contabile riequilibrio [art. 193]



- ai fini del riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi
- 1** le possibili economie di spesa e tutte le entrate
 - ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

103

L'armonizzazione contabile riequilibrio [art. 193]



- ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la **quota libera del risultato di amministrazione**.
- Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può **modificare**
- 4** le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2

104

Principio n° 2 salvaguardia

- Funzioni dell'organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza
- Verifiche sugli equilibri e vincoli
- per la gestione di competenza finanziaria occorre verificare:
 - l'equilibrio di parte corrente;
 - l'equilibrio di parte capitale;
 - il crono-programma lavori pubblici;
 - l'esistenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali da riconoscere e finanziare;
 - verifica della congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto a bilancio

105

Principio n° 2 salvaguardia

- Funzioni dell'organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza
- Verifiche sugli equilibri e vincoli
- Per la gestione di cassa:
 - che il risultato non sia negativo.
- Per la gestione dei residui:
 - l'accertabilità ed esigibilità dei residui attivi;
 - la congruità fondo crediti di dubbia esigibilità.
- Per il saldo di finanza pubblica:
 - il rispetto dell'equilibrio di competenza come previsto dall'allegato 10 al D.lgs. n.118/2011 al rendiconto.
- Per gli organismi partecipati:
 - la necessità di finanziamenti in conto esercizio o contribuzione straordinaria;
 - la necessità di copertura di perdite anche infrannuali nel rispetto di quanto stabilito dal comma 552 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.lgs. n. 175/2016.

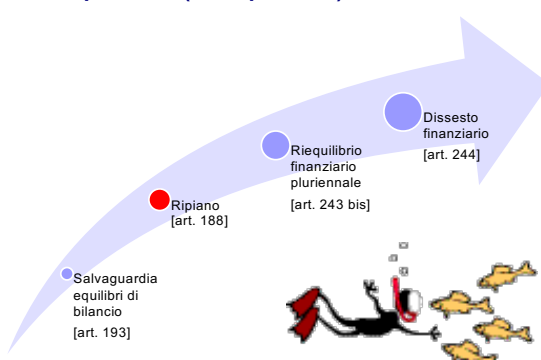
106

Principio n° 2 salvaguardia

- Funzioni dell'organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza
- Per la verifica sulla salvaguardia degli equilibri, occorre che alla proposta di deliberazione siano allegati:
 - la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
 - la relazione della struttura preposta al controllo sulle società partecipate di cui all'art. 147 quater nonché, qualora sussista il caso, la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
 - la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
 - la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
 - la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
 - l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio;
 - il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
 - i prospetti dimostrativi degli altri vincoli di finanza pubblica.

107

Gli equilibri (e squilibri) di bilancio



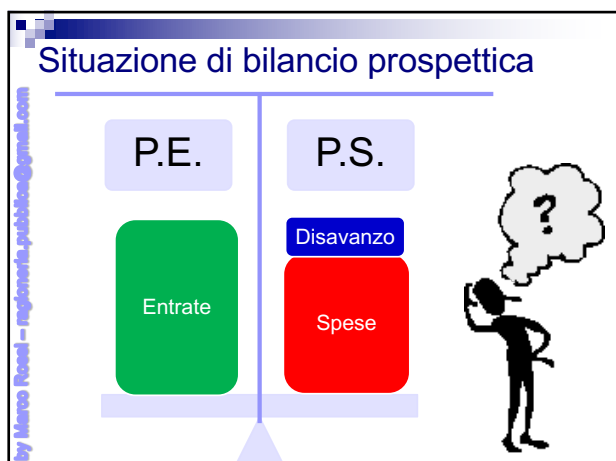
Salvaguardia equilibri di bilancio [art. 193]

Ripiano [art. 188]

Riequilibrio finanziario pluriennale [art. 243 bis]

Disesto finanziario [art. 244]

108



109

Ripiano ordinario [ex art. 188]

- il disavanzo accertato è **immediatamente applicato** all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto

↓

- la **mancata adozione della delibera** che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla **mancata approvazione del rendiconto di gestione**

110

Ripiano ordinario [ex art. 188]

- il disavanzo di amministrazione può anche essere **ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione**, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura
- contestualmente all'adozione di una **delibera consiliare** avente ad oggetto il **piano di rientro** dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio

parere organo di revisione economico-finanziario

111

Ripiano ordinario [ex art. 188]

Sezione delle Autonomie – Del. 30/2016

↓

- Laddove l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato

112

Ripiano ordinario [ex art. 188]

- ai fini del rientro possono essere utilizzate
 - le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione
 - i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale
 - ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza

113

Ripiano ordinario [ex art. 188]

- la deliberazione, contiene
 - l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo
 - l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo
 - ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante

114

Ripiano ordinario [ex art. 188]

- con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, **con il parere del collegio dei revisori**
- l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso

115

Ripiano ordinario [ex art. 188]

- a seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto
- effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio



- si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione

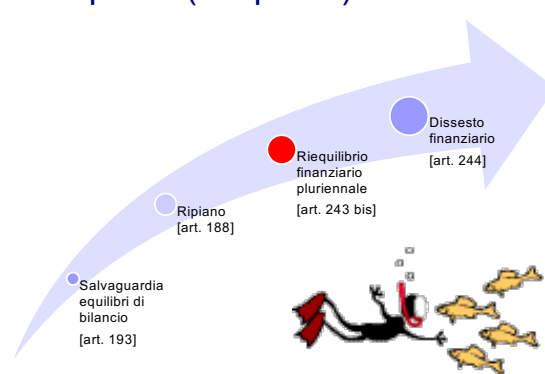
116

Ripiano ordinario [ex art. 188]

- agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere
- nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio
- è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge

117

Gli equilibri (e squilibri) di bilancio



118

Step



119

Riequilibrio fin. pluriennale [ex art. 243bis]

- I comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario
- nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate
- possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

anche a seguito delle pronunce della Corte dei Conti

120

Riequilibrio fin. pluriennale [ex art. 243bis]



121

Riequilibrio fin. pluriennale [ex art. 243bis]

- il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del PRFP

122

Riequilibrio fin. pluriennale [ex art. 243bis]

- Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ha durata compresa **tra quattro e venti anni, compreso quello in corso**, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario
- la durata massima del piano è determinata sulla base del **rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso**

123

Riequilibrio fin. pluriennale [ex art. 243bis]

rapporto	durata
Fino al 20%	4 anni
Superiore al 20% e fino al 60%	10 anni
Superiore al 60% e fino al 100% per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60% per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre 100% per gli altri	20 anni

124

Riequilibrio fin. pluriennale [ex art. 243bis]

- deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
 - le eventuali misure correttive adottate
 - la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio
 - l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio
 - l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio

125

Riequilibrio fin. pluriennale [ex art. 243bis]

- ai fini della predisposizione del piano, l'ente e' tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194
- per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori

126

Riequilibrio fin. pluriennale [ex art. 243bis]

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale (art. 243)
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale

127

Riequilibrio fin. pluriennale [ex art. 243bis]

- e) è tenuto ad effettuare il riaccertamento straordinario
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

In caso di accesso al fondo di rotazione conseguono alcuni effetti anche di natura restrittiva sulla gestione finanziaria degli enti locali

128

Fondo di rotazione

- per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali"

da restituire in 10 anni

- i criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

- a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
- b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale

129

Attuazione del piano

- ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato
- l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti

Entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre

- una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti

130

Rimodulazione del piano

- Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto

- è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano

Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti

131

Mancata presentazione piano

- la mancata presentazione del piano entro il termine previsto
- il diniego dell'approvazione del piano
- l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso

- comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto

132

Schema piano

LINEE GUIDA PER L'ESAME DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E PER LA VALUTAZIONE DELLA SUA CONGRUENZA (ART. 243-QUATER, TUEL)

Deliberazione n.
5/SEZAUT/2018/INPR

133

Schema piano

SEZIONE PRELIMINARE - INFORMAZIONI DI NATURA GENERALE



SEZIONE PRIMA - FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO



SEZIONE SECONDA - FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO

134

Schema piano

SEZIONE SECONDA - RISANAMENTO

1. Misure di riequilibrio economico-finanziario

1.1 Verificare gli aspetti salienti del programma di riequilibrio, con particolare riferimento alla esposizione e quantificazione degli effetti delle misure più significative programmate dall'ente per il riequilibrio economico-finanziario.

1.2 L'ente illustra i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, producendo la documentazione idonea a comprovare l'attendibilità (relazioni dei responsabili dei servizi competenti, analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento).

135

Schema piano

1.3 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale

Verificare che il piano sia idoneo a garantire il corretto equilibrio di parte corrente con riferimento allo squilibrio accertato nella parte prima.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	ANNO DI RIFERIMENTO E DEL BILANCIO IN	CONGRUENZA				
		ANNO N+1	ANNO N+2	ANNO N+3	Successivi	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio						
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.08 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 5.00 - Spese correnti	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.00 - Altri trasferimenti in conto capitale	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 6.00 - Quote di capitale ammortato dei mutui e prestiti obbligazionari	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazione di liquidità (art. 35-2013 e successive modifiche e integrazioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (B+A-A.1+E-D-E.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI DEL RENDICONTO DEL RIEQUILIBRIO IN ARTICOLO 362, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI						
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti d'Ente						
N) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

136

Schema piano

2. Ripiano del disavanzo di amministrazione

2.1 Verificare le misure adottate/programmate dall'ente per il ripiano integrale del disavanzo di amministrazione con indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della misura adottata e della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare.

2.1.1 L'ente illustra le più rilevanti misure adottate e il risultato atteso da ciascuna:

2.2 Cronoprogramma di rientro dell'intero disavanzo di amministrazione dell'ente

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(A)	RIPIANO ESERCIZIO (B)				
		ANNO N+1	ANNO N+2	ANNO N+3	ANNO N+4	Successivi
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale						
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui						
Ovvero: quota Disavanzo da riaccertamento straordinario al 31/12/2017 ex art.1 c. 948 l. 205/2017						
Disavanzo tecnico						
Quota recupero disavanzo da piano di rientro esercizi precedenti						
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE						

137

Schema piano

3. Ripiano dei debiti fuori bilancio

3.1 Nel caso di debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell'art. 194 TUEL fino alla data di deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, verificare:

3.1.1 le forme di copertura previste entro il periodo di durata del piano a partire dall'esercizio in corso, con la quantificazione su base annua:

Articolo 194 T.U.E.L.	Totale D.F.B. da ripianare*	Periodo del Piano RF					
		N	N+1	N+2	N+3	N+4	Successivi
lettera a) sentenze esecutive	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
lettera b) coperture disavanzi	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
lettera c) ricapitalizzazioni	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
lettera d) procedure espropriative/occupazione d'urgenza	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Totale							

138

Schema piano

4. Revisione dei residui

L'ente è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio; occorre, quindi, verificare che siano state acquisite tutte le attestazioni motivate da parte dei dirigenti/ responsabili degli uffici e dei servizi competenti in riferimento alle entrate e spese di rispettiva pertinenza, al fine di valutare la necessità o meno di conservarli in bilancio. I residui attivi e passivi stralciati, con indicazione della loro natura, importi e anni di riferimento, vanno elencati in apposito prospetto, mentre, per i residui attivi conservati, l'attestazione del responsabile del Servizio finanziario deve essere corredata da una relazione dell'Organo di revisione, che si esprima, in particolare, sulla correttezza del loro mantenimento. La Commissione verifica il rispetto della disposizione in tema di istituzione del fondo di riserva per la svalutazione dei crediti.

139

Schema piano

5. Debiti di funzionamento

L'ente, determinato l'ammontare complessivo dei debiti di funzionamento, con particolare attenzione ai tempi di pagamento e alla quantificazione del relativo contenzioso, in termini di oneri ed interessi passivi, nonché numero delle procedure esecutive, deve indicare le misure adottate o programmate per la riduzione dei tempi di pagamento, anche nel rispetto delle disposizioni comunitarie, e degli oneri relativi.

140

Schema piano

6. Tributi locali

6.1 Analizzare se e con quali modalità l'ente si sia avvalso della possibilità di incrementare le aliquote o tariffe dei tributi locali, nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni temporali disposte dalla legislazione vigente.

La misura massima dovrebbe essere programmata sin dai primi anni del piano (1° e 2°), è necessario, in ogni caso, verificare che non siano state iscritte previsioni d'incremento delle entrate per tributi locali non congrue rispetto al trend di riscossione dell'ultimo triennio concluso. Verificare, inoltre, che l'organo di revisione in sede di valutazione del piano abbia apprezzato l'attendibilità delle previsioni di entrata.

141

Schema piano

Tabella Comuni

	Esercizio n	Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n+3	Esercizio n...	Successivi
	Incremento % di aliquote*	Incremento % di aliquote*	Incremento % di aliquote*	Incremento % di aliquote*	Incremento % di aliquote*	Incremento % di aliquote*
IRU						
TARSUTIA						
ADDITIONALE IRPEF						
TOSAP						
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'						
CANONI SU IMPIANTI PUBBLICITARI						
DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI						
IMPOSTA DI SOGGIORNO						
IMPOSTA DI SCOPPIO						
ALTRE TIPOLOGIE (specificare: ...)						

142

Schema piano

6.2 Descrivere le misure di contrasto all'evasione programmate e l'incremento percentuale atteso di recupero dell'evasione nel piano.

	Esercizio n	Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n+3	Esercizio n...	Successivi
	Incremento % di aliquote*	Incremento % di aliquote*	Incremento % di aliquote*	Incremento % di aliquote*	Incremento % di aliquote*	Incremento % di aliquote*
Provvedimento 1						
Provvedimento 2						
Provvedimento 3						

143

Schema piano

7. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

L'ente dimostra, con idonea documentazione (delibere e programmi), le modalità con le quali assicuri la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale.

8. Incremento delle entrate correnti

8.1 L'ente deve dimostrare l'incremento percentuale delle entrate proprie rispetto a quelle correnti in misura significativa, nel periodo del piano di riequilibrio. Costituisce una condizione necessaria al fine di ottenere l'anticipazione da parte del fondo di rotazione l'incremento nella misura massima delle aliquote dei tributi e delle tariffe.

	Esercizio n°	Bilancio Esercizio n+1	Bilancio Esercizio n+2	Bilancio Esercizio n+3	Bilancio Esercizio n...	Successivi	Totale
TITOLO 1 - Tributi propri							
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
a) Entrate Correnti							
b) Entrate Proprie (TITOLO I e TITOLO III)							
Incidenza % entrate proprie su entrate correnti (a/b)							
Variazione dell'incidenza rispetto anno n							

144

Schema piano

9. Revisione della Spesa

9.1 L'ente dimostra di avere programmato o già adottato politiche di riduzione della spesa, per il periodo del piano, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Nel caso di accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, il decreto emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze indica modalità e criteri specifici al fine di assegnare il massimo importo dell'anticipazione.

	Bilancio					
	Esercizio n°	Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n+3	Esercizio n...	Successivi
TITOLO 1 - Spese correnti						
Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato						
Variazione % della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato						

145

Schema piano

9.2 L'ente, dopo avere esposto il trend della spesa per il personale nel triennio precedente, dimostra le politiche di riduzione della spesa programmate o già adottate, per il periodo del piano, relative al contenimento della spesa per il personale e delle dotazioni organiche, mostrando il risparmio di spesa atteso, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali della spesa.

Accerta le eccedenze della dotazione organica e l'eventuale soprannumero, dimostrando le misure adottate e quelle programmate volte a ridurre la consistenza (es. mobilità in uscita, blocco del turnover ...)

146

Schema piano

9.5. Riduzione delle spese di gestione delle società partecipate

Verificare, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, che gli enti locali fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici in merito al contenimento delle spese per il personale delle società controllate, anche attraverso l'introduzione di limiti agli oneri contrattuali e alle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito al successivo articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

147

Schema piano

9.6. Diminuzione immobili e beni dell'ente

La Commissione acquisisce ogni necessaria informazione volta a verificare la bontà di previste operazioni di dismissione, tese a garantire proventi utili al riequilibrio economico finanziario pianificato. L'ente deve elencare le procedure di alienazione medio tempore avviate ai sensi dell'art. 58, decreto legge n. 112/2008 e successive modificazioni, specificando gli eventuali esiti infruttuosi e gli importi riscossi. Deve, altresì, indicare i procedimenti già avviati o programmati, i benefici attesi e quali forme utili, alternative all'asta, siano state previste e/o adottate.

Nel caso di trasferimento d'immobili o quote a società per la valorizzazione/trasformazione/cessione degli stessi, la Commissione acquisisce la necessaria documentazione contrattuale per l'esame delle condizioni e benefici previsti.

L'ente evidenzia se, per gli anni dal 2018 al 2020, intende avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi da alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento ai sensi dell'art. 1, co. 866, legge n. 205/2017.

148

Schema piano

10. Dissuasione dell'equilibrio finale

CHIAVRO REPROGATIVO ENTRATE E SPESE PIANO DI RIEQUILIBRIO						
ENTRATE	Rendiconto esercizio n			Esercizio n+1		
	accantonamenti			previsioni		
Legenda: RLPD=risorse libere e risorse proprie con vincolo di destinazione - V=fondi vincolati - T=TOTALE	RLPD	V	T	RLPD	RLPD	RLPD
Utilizzo avanzo accantonato						
Utilizzo avanzo vincolato						
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti						
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale						
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
di cui non ricominci						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
di cui destinati a spesa corrente derivanti da:						
- contributi agli investimenti direttamente destinati al						
recupero dei prestiti da ammortamento pubblico						
- Alienazioni patrimoniali a copertura disavanzo						

149

Schema piano

9.7 Riduzione di spesa degli organi politici istituzionali

La Commissione esamina i programmi e provvedimenti relativi alla riduzione della spesa della politica.

(Tabella da rielaborare per la durata del piano)

	Esercizio (n)	Esercizio (n+1)	Variazione %	Esercizio (n+2)	Variazione %	Esercizio (n+3)	Variazione %	Esercizio (n+4)	Variazione %	Successivi	Variazione %
Spese per il funzionamento del Consiglio											
Spese per le indennità dei Consiglieri											
Gettoni di presenza dei Consiglieri											
Spese per il funzionamento della Giunta											
Spese per le indennità degli Assessori											
Gettoni di presenza degli Assessori											
Totale											

150

151

152

153

154

155

156

by Marco Ricci – racicneria.pubblio@gmail.com

157by Marco Rossi – marco@subtlecode.com

158

by Marco Ricci – ricci.maria.pubblio@gmail.com

159

by Marco Rossi – rossimarc@outlook.com

160

by Marco Rossi – rossi@nacionaria.sublime.com

161

by Marco Rossi - marco@sublimecode.com



Dissesto

- ✚ si ha stato di dissesto finanziario



- ✚ se l'ente non può garantire l'assolvimento delle **funzioni e dei servizi indispensabili**
- ✚ ovvero esistono nei confronti dell'ente locale **crediti liquidi ed esigibili** di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194



163

Dissesto - soggetti

- ✚ soggetti della procedura di risanamento sono l'**organo straordinario di liquidazione (OSL)** e gli **organi istituzionali** dell'ente
 - l'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge
 - gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto

164

Dissesto

- ✚ la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario
- ✚ è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto

è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto



165

Dissesto

- ✚ se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicitare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario
- ✚ gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto.

166

Dissesto - effetti

- ✚ sospensione termini approvazione del bilancio
- ✚ non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione
- ✚ i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria
 - uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità

167

Dissesto - limiti

- ✚ dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
- 
- ✚ l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate

168

Dissesto - entrate

- ✚ nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente
- ✚ è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- ✚ le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto

Per 5 anni

169

OSL

- ✚ l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
 - a) rilevazione della massa passiva
 - b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali
 - c) liquidazione e pagamento della massa passiva

170

OSL

- ✚ l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione
- ✚ il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province

171

OSL

- ✚ ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento
- ✚ dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale
- ✚ con trasmissione delle istanze nel termine perentorio di 60 gg. successivi

172

OSL

- ✚ sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande e delle posizioni debitorie
- ✚ decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione
- ✚ tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione

173

OSL

- ✚ l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita
 - dal contributo dello Stato
 - da residui da riscuotere
 - da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente
 - da altre entrate
 - e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile

174

OSL

- ✚ per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente
- ✚ in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno

175

OSL

- ✚ non compete all'organo straordinario di liquidazione
 - l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria, dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese
 - nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206

176

OSL

- ✚ il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno
- ✚ cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione
- ✚ al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa

177

OSL

- ✚ Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno
- ✚ il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie

Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione

178

OSL

- ✚ a seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede
- ✚ entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata

179

OSL

- ✚ entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento
- ✚ l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente
- ✚ il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione

180

Bilancio stabilmente riequilibrato

- il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
- l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti

per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite



181

Bilancio stabilmente riequilibrato

- per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi
- rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo
- ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili.

riduzioni spesa corrente



182

Bilancio stabilmente riequilibrato

- l'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.

enti dipendenti



183

Bilancio stabilmente riequilibrato

- l'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione
- la spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.

184

Bilancio stabilmente riequilibrato

- l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e' istruita dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.

- entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo.

185

Bilancio stabilmente riequilibrato

- Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
- le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.

L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo



186

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

↓

- il debito f.b. può essere definito come un'**obbligazione nei confronti di terzi**
- referibile all'ente**
- assunta in **violazione delle norme giuscontabili** che regolano i **procedimenti di spesa**

↓

- il riconoscimento fa coincidere
- l'**aspetto giuridico**, con
- l'**aspetto contabile**



187

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

↓

- l'art. 194 del TUEL è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio.



188

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

↓

- tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.



189

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

↓

- Il riconoscimento di debiti fuori bilancio richiede l'obbligazione giuridica la cui formazione implica, laddove ci sia una pubblica amministrazione, la forma scritta
- non è possibile attivare la procedura stabilita dall'articolo 194 del Tuel in assenza di questo presupposto, anche quando la prestazione abbia prodotto un arricchimento per l'ente

Sez. Trentino Alto Adige CC – parere n° 35/2018



190

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

↓

- certezza**, cioè che esista effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma inevitabile per l'ente
- liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto creditore, l'ammontare del debito, o comunque l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- esigibilità**, ovvero il pagamento non deve essere sottoposto a termine o a condizione

Sez. Trentino Alto Adige CC – parere n° 35/2018



191

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

↓

- gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento.

Sez. Autonomie – delibera n° 21/2018



192

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2, del TUEL

a condizione che le relative coperture, richieste dall'art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori

Sez. Autonomie – delibera n° 21/2018

193

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

debiti fuori bilancio

passività pregresse

transazioni

194

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

elenco tassativo

sentenze esecutive

copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione

ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali

procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati **utilità ed arricchimento** per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza

195

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

nel caso di **debiti derivanti da sentenza esecutiva** il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di **ricondere al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso**

riserva di ulteriori impugnazioni se possibili e opportune

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva **non costituisce acquiescenza** alla stessa e pertanto **non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione**

196

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

gli **accordi transattivi** non sono previsti tra le **ipotesi tassative** elencate e non sono **equiparabili alle sentenze esecutive**

gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di **pervenire ad un accordo** con la controparte per cui è possibile definire tanto il **sorgere dell'obbligazione** quanto i tempi dell'adempimento

197

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

non sono riconoscibili ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL

- gli oneri per interessi, per rivalutazione monetaria
- per spese giudiziali
- ed in generale **tutti gli esborsi** per i quali è configurabile un **nesso eziologico** con il ritardato pagamento del dovuto al terzo

198

I debiti fuori bilancio
sentenze esecutive Sez. Liguria n° 73/2018

sono assimilati i decreti ingiuntivi non opposti ed i lodi arbitrali

questa Sezione ritiene che, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di danaro pubblico, sia possibile per i competenti organi dell'ente locale, nelle ipotesi e con le modalità precisate nel presente pronunciamento, procedere al pagamento dell'obbligazione derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento. Restano comunque salvi l'obbligo della pronta attivazione e esatta definizione del procedimento di cui all'art. 194 TUEL, nonché quello di includere la determinazione relativa al pagamento anticipato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002.

199

I debiti fuori bilancio
sentenze esecutive Sez. Lombardia n° 210/2018

rimborsi fiscali condanna

Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia ribadisce in via interpretativa, e facendo seguito a precedenti pareri, che alle sentenze esecutive di condanna dell'ente locale al pagamento di rimborsi fiscali a favore dei contribuenti, si applica l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000

200

I debiti fuori bilancio
sentenze esecutive Sez. Lombardia n° 368/2018

sentenze giudice di pace per sanzioni CDS

Non appare, quindi, legittimo che il regolamento di contabilità possa contenere una disposizione che consenta di riconoscere debiti fuori bilancio determinati da una sentenza del giudice di pace anche se di modestissimo importo, in assenza di una norma di legge che permetta al regolamento di contabilità di introdurre una disciplina che deroghi rispetto a quanto previsto dall'art 194 primo comma lettera a) del decreto legislativo 267/2000.

201

I debiti fuori bilancio
sentenze esecutive

❖ in caso di sentenza esecutiva il riconoscimento del debito deve essere effettuato anche in presenza di un accantonamento congruo e sufficiente

In caso di contenzioso giudiziario, l'ente ha l'onere di accantonare le risorse necessarie per tutelarsi, quantomeno sotto il profilo finanziario, da una probabile soccombenza ed evitare o neutralizzare gli effetti sfavorevoli che ne potrebbero derivare; tuttavia, anche la sussistenza di uno specifico fondo non consentirebbe, comunque, all'ente di omettere la delibera di riconoscimento, in quanto in tal modo si vanificherebbe la disciplina di garanzia predisposta dall'ordinamento.

Lomb. 368/2018

202

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

la disciplina legislativa del TUEL **obbliga i singoli enti**, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma

ad adottare con tempestività i **provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio**

onde evitare, la **formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia**

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori

203

I debiti fuori bilancio
riconoscimento di debiti fuori bilancio

l'art. 194 del TUEL è **norma di carattere eccezionale** e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge

essendo finalizzata a **riconducere nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa** nel sistema di bilancio

il **riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio** è atto dovuto e vincolato

204

I debiti fuori bilancio

riconoscimento di debiti fuori bilancio

il riconoscimento della **legittimità dei debiti fuori bilancio** ascrivibili alla lettera (e) dell'art. 194 del TUEL comporta l'accertamento della sussistenza

non solo dell'**elemento dell'utilità pubblica**, nell'ambito dell'espletamento di **pubbliche funzioni e servizi di competenza**

ma anche quello dell'**arricchimento senza giusta causa**

205

I debiti fuori bilancio

riconoscimento di debiti fuori bilancio

la **sussistenza dell'UTILITA'** conseguita → valutata in relazione alla realizzazione dei **vantaggi economici** corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente [sono comunque da **qualificarsi utili e vantaggiose** le spese specificatamente previste per legge]

l'**ARRICCHIMENTO** corrisponde alla **diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo** che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente

206

I debiti fuori bilancio

riconoscimento di debiti fuori bilancio

Sez. Puglia – delibera n° 60/2019

la componente relativa all'utile di impresa non riconoscibile non è fissa, ma può variare di volta in volta e deve essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'amministrazione

ai fini della quantificazione dell'utile di impresa, si possono utilizzare i criteri «danno da concorrenza», ritenendo che questo utile sia da quantificare «... in una percentuale del valore dell'appalto, 10% o 5% a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi»

criterio presuntivo

207